

TI_GERICHTE 52.2010.202 vom 4. Mai 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-05-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2010.202_d20100504

FR: TI_GERICHTE 52.2010.202 du 4 mai 2010

IT: TI_GERICHTE 52.2010.202 del 4 maggio 2010

Regeste

Competenze del municipio

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 17.06.2010 52.2010.202 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.06.2010 52.2010.202 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.06.2010 52.2010.202

Competenze del municipio

Incarto n. 52.2010.202 Lugano 17 giugno 2010 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Matteo Cassina, vicepresidente, Damiano Bozzini, Flavia Verzasconi; segretario: Thierry Romanzini, vicecancelliere statuendo sul ricorso 21 maggio 2010 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione 4 maggio 2010 (n. 2241) del Consiglio di Stato che, accogliendo il gravame inoltrato da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, annulla l'ordinanza concernente il disciplinamento dell'occupazione di area pubblica da parte di esercizi pubblici e negozi in genere adottata il 1° settembre 2009 dal municipio di RA 1; viste le risposte: - 1° giugno 2010 del Consiglio di Stato; - 9 giugno 2010 di CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con risoluzione n. 1291 del 1° settembre 2009 il municipio di RA 1 ha adottato l'ordinanza concernente il disciplinamento dell'occupazione di area pubblica da parte di esercizi pubblici e negozi in genere; che contro la medesima CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, titolari di vari esercizi pubblici situati in questo comune, sono insorti davanti al Consiglio di Stato criticandone su più punti il contenuto; che con giudizio del 4 maggio 2010 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame ritenendo che il municipio di RA 1 non disponeva della competenza ad emanare disposizioni volte a disciplinare l'occupazione dell'area pubblica da parte degli esercizi pubblici, visto che l'art. 74 dell'allora vigente regolamento comunale del 15 ottobre 2007 (RC), richiamato nella querelata ordinanza, non contemplava alcuna delega in tal senso a favore dell'esecutivo comunale; che avverso quest'ultima decisione il comune di RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che la querelata ordinanza sia confermata; sostiene che la competenza del municipio a disciplinare la materia in questione derivi dall'art. 48 cpv. 1 RC, norma che, riprendendo quanto disposto dagli art. 25 e 26 del regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC; RL 2.1.1.3), attribuisce a quest'ultima autorità il potere di adottare misure per la gestione nonché per l'uso comune e particolare dei beni comunali; che all'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, che CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito; considerato, in diritto che in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha sempre ritenuto che nella misura in cui l'impugnazione (diretta) di atti normativi comunali aveva luogo secondo

specifiche disposizioni che non prevedevano il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 187 lett. a della legge organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC; RL 2.1.1.2] per i regolamenti e 192 cpv. 2 LOC e 44 RALOC per le ordinanze), le decisioni rese su ricorso in questo ambito dal Consiglio di Stato fossero definitive (RDAT II-1994 n. 11, I-1993 n. 10; STA 16 dicembre 2004 n. 52.2004.389, STA 23 ottobre 1996 n. 52.1996.194); che, come già rilevato da questa Corte (cfr. STA del 31 luglio 2009 n. 52.2009.151), tale prassi non può però più essere confermata alla luce dei più recenti sviluppi legislativi intervenuti a livello federale e, di riflesso, anche sul piano cantonale; che sebbene gli art. 187 lett. a e 192 cpv. 2 LOC si limitino tuttora a prevedere unicamente la facoltà di impugnare i regolamenti comunali e le ordinanze municipali davanti al Governo cantonale nei termini della loro pubblicazione all'albo, si deve considerare che a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2007, della nuova legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e dell'art. 29 a della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), a partire dal 1° gennaio 2009 vige il principio secondo il quale laddove il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi cantonali – ivi compresi anche quelli comunali (cfr. Bernard Corboz/Alain Wurzbürger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florance Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 3 ad art. 87) - allora i Cantoni sono tenuti a garantire alle parti la possibilità di sottoporre la contestazione ad un'autorità giudiziaria di rango superiore, prima di eventualmente adire il Tribunale federale (cfr. art. 87 cpv. 2 in relazione con l'art. 86 cpv. 2 LTF; STF 1C_140/2008 del 17 marzo 2009, consid. 1.1); che ciò significa che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo ad entrare nel merito dell'impugnativa inoltrata dal ricorrente deve essere ammessa in virtù di quanto appena esposto, nonché più concretamente in applicazione dei combinati art. 192 cpv. 2 LOC e 60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1), norma quest'ultima che è stata introdotta il 2 dicembre 2008 al fine di adeguare la procedura amministrativa cantonale alle nuove esigenze poste dal diritto federale e che istituisce in linea generale la facoltà di dedurre in giudizio davanti a questo Tribunale tutte le decisioni del Consiglio di Stato che, come in concreto, non sono dichiarate definitive dalla legge, né risultano impugnabili davanti ad un'altra autorità di ricorso; che la legittimazione attiva del comune è certa (art. 209 lett. b LOC), ragione per la quale il gravame, tempestivo (art. 213 cpv. 2 LOC), è dunque in linea di principio ricevibile e può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm); che, giusta l'art. 9 cpv. 1 LOC, gli organi del comune sono l'assemblea (lett. a), il consiglio comunale dove è stato costituito (lett. b) e il municipio (lett. c); essi – soggiunge il cpv. 2 di questa stessa norma – amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge, ritenuto che il regolamento comunale, stabilendone i limiti, può legittimare il municipio a delegare al segretario comunale, ai servizi dell'amministrazione e alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate nonché ai relativi funzionari, competenze decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al municipio (cpv. 4); che gli art. 106 e segg. LOC definiscono le competenze attribuite all'esecutivo comunale; che l'art. 107 cpv. 1 LOC prevede che il municipio esercita le funzioni di polizia locale; per quanto qui più interessa, il cpv. 2 lett. c di questa disposizione stabilisce che le medesime hanno per oggetto anche le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, nonché a disciplinarne l'uso accresciuto ed esclusivo; che per quanto attiene specificatamente all'uso particolare dei beni comunali, l'art. 26 RALOC prevede che, riservate le competenze delegate, il municipio ha la facoltà di adottare misure per

disciplinare l'occupazione stabile o provvisoria dell'area pubblica, per disciplinare le sporgenze sulla stessa, le affissioni, la pubblicità luminosa e in genere le esposizioni pubblicitarie, nonché per disciplinare l'uso accresciuto ed esclusivo delle attività commerciali o d'altro genere che si svolgono sulle strade e piazze pubbliche; che tale competenza, ribadita anche dall'art. 48 cpv. 1 RC, non riguarda soltanto la facoltà per l'esecutivo di intervenire laddove le circostanze lo richiedono con degli atti concreti volti a regolare la singola fattispecie, ma comprende pure la possibilità per quest'ultimo organismo di emanare degli atti normativi di carattere generale ed astratto; che i medesimi sono costituiti dalle ordinanze che, stante quanto stabilito dall'art. 192 cpv. 1 LOC, il municipio può emanare per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti comunali; che, in quanto volta a disciplinare l'uso accresciuto o esclusivo dell'area pubblica da parte degli esercizi pubblici e dei negozi per l'esercizio della loro attività commerciale, la querelata ordinanza rientra chiaramente tra quelle regolamentazioni che l'esecutivo di _____ è legittimato ad emanare in virtù delle competenze che le suddette disposizioni cantonali, e segnatamente degli art. 107 cpv. 2 lett. c LOC e 26 RALOC, attribuiscono a questo organo comunale (cfr. anche: Eros Ratti, Il comune, vol. III, Losone 1990, pag. 1711 e 1721); che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, esso non necessitava di alcuna ulteriore delega legislativa da parte del consiglio comunale per poter legiferare in tale materia; che, di conseguenza, la decisione impugnata non può essere tutelata e come tale va annullata; che non tocca comunque a questo Tribunale statuire nella presente sede sul contenuto dell'ordinanza litigiosa, così come richiesto dal comune ricorrente; in effetti, al fine di rispettare il doppio grado di giudizio previsto dai combinati art. 192 cpv. 2 LOC e 60 cpv. 2 LPamm, si giustifica di rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché si pronunci sulle censure che gli erano state sottoposte da CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 nel loro gravame e che tale autorità aveva tralasciato di evadere, ritenendo - erroneamente - l'esecutivo comunale di RA 1 incompetente ad emanare detta regolamentazione; che, visto quanto appena esposto, il ricorso in esame dev'essere quindi parzialmente accolto; che, dato l'esito, la tassa di giustizia e le spese, seppur ridotte, sono poste in parti uguali a carico dei resistenti, con vincolo di solidarietà (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 9, 107, 192, 209, 213 LOC; 26 RALOC; 48 e 74 RC di _____; 3, 18, 28, 46, 60, 61 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 4 maggio 2010 (n. 2241) del Consiglio di Stato è annullata. 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio. 2. La tassa di giustizia e le spese complessive fr. 400.- sono poste in parti uguali a carico di CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4, in solido. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
Il segretario